

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

I.I.S. “Francesco Redi”

Statuto degli studenti e delle studentesse

Art.1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a

una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media +

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del Titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n.653.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il regolamento ha lo scopo di garantire a tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto o in rapporto con esso (alunni, docenti, non docenti, genitori) pieno esercizio dei propri diritti ed adempimento dei propri doveri, secondo quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

È fatto, pertanto, obbligo a Docenti e non docenti, genitori e alunni di conoscere e osservare le norme in esso contenute; in particolare i coordinatori di classe, assumono l'impegno di inserire nella programmazione delle attività didattiche, momenti di lettura del presente testo al fine di rilevarne le valenze formative ed educative.

In ogni sede, il Regolamento assume caratteri diversi in relazione alla diversa organizzazione della vita e delle attività dell'istituto.

REGOLAMENTO RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE

Gli alunni devono essere presenti in aula entro l'orario d'inizio delle lezioni, che è fissato per le ore 08:00

RITARDI E INGRESSI A SECONDA ORA

E' tollerato un ritardo di non più di 5 minuti purché non sistematico (l'alunno si reca direttamente in aula, il docente della prima ora annota sul registro elettronico il ritardo breve in modo da poter successivamente rilevare eventuale sistematicità). In presenza di manifesta sistematicità, rilevata dal coordinatore, saranno avvisati i genitori delle sanzioni conseguenti a un ulteriore ritardo (incidenza sul voto di condotta).

Gli alunni che arrivano in ritardo oltre i 5 minuti di tolleranza potranno essere ammessi a seconda ora previa autorizzazione della Presidenza o Vicepresidenza. Non sono consentiti più di 3 ingressi a seconda ora per quadrimestre. In corrispondenza dell'ultimo ingresso consentito (3 per ogni quadrimestre) l'alunno/a e i genitori saranno avvisati delle sanzioni conseguenti a un ulteriore ingresso a seconda ora (assenza con obbligo di frequenza e incidenza sul voto di condotta).

Uscite anticipate

Oggetto delle seguenti norme sono le uscite anticipate richieste per motivi personali dagli studenti. Non sono ammesse uscite anticipate se non per motivi di particolare, urgente e documentata necessità. Si può consentire l'uscita del minore con persona diversa dal genitore solo con delega scritta preventivamente depositata in segreteria. La richiesta controfirmata dal delegato del dirigente sarà riconsegnata all'alunno che la esibirà al docente dell'ora interessata. Non è possibile lasciare la scuola senza la preventiva richiesta scritta. Le urgenze impreviste (malori, ecc.) saranno vagliate caso per caso dai delegati del dirigente, che contatteranno la famiglia telefonicamente. Le uscite anticipate verranno autorizzate dalla Presidenza o Vicepresidenza e annotate sul registro elettronico dal docente dell'ora interessata. Non sono ammesse più di 3 uscite anticipate a quadrimestre per ogni alunno. In caso di superamento dei predetti limiti la richiesta di uscita anticipata non viene accolta salvo in casi di eccezionali e documentati motivi da vagliare all'occorrenza. In corrispondenza dell'ultima uscita anticipata consentita per ogni quadrimestre, l'alunno incorrerà nelle conseguenti sanzioni, ovvero incidenza sul voto di condotta.

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

1. dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
2. del Decreto Legislativo 626/1994
3. del Decreto Legislativo 81/2008
4. dell'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
5. della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
6. del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva bensì educativa e si prefigge di:

1. prevenire l'abitudine al fumo
2. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
3. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
4. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
5. promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
6. favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
7. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto "F. Redi" e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, ambienti di apprendimento, Aula Magna e bagni. Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto che sono di pertinenza dell'istituto, in particolare sulle scalinate di accesso, nei cortili, nei parcheggi e nelle strutture sportive. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4. USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

Non è ammesso utilizzare la sigaretta elettronica nei locali chiusi della scuola.

Art. 5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in tutte le sedi dell'IIS "F. Redi" con i seguenti compiti:

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
2. vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
3. notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

Art. 6. SANZIONI E MULTE

Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo il regolamento di disciplina del "Regolamento d'Istituto". Inoltre, potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso le segreterie didattiche

delle due sedi.

Art. 7. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

NORME DI COMPORTAMENTO IN ISTITUTO

Gli alunni devono essere educati a considerare l'ambiente scolastico come spazio di tutti, pertanto hanno il dovere di non arrecare intenzionalmente danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature di cui la scuola dispone. In caso di danni i responsabili, oltre le relative sanzioni disciplinari, saranno tenuti al risarcimento.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutto il personale scolastico e di attenersi alle indicazioni del personale non docente in caso di assenza dell'Insegnante, nel trasferimento dalle aule verso i laboratori, o durante l'intervallo.

Ogni persona è tenuta a presentarsi in Istituto con un abbigliamento decoroso, consono alle Istituzioni scolastiche.

Nelle ore di Educazione Fisica o di laboratorio, gli alunni dovranno spostarsi accompagnati dal Docente.

Qualsiasi trasgressione a quanto sancito negli articoli precedenti, segnalata dal personale Docente e non docente, sarà sanzionata e costituirà elemento di valutazione ai fini della determinazione del voto di condotta.

La Scuola assicura i seguenti servizi amministrativi:

- la Segreteria riceve il pubblico tutti i giorni;
- la distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata nei giorni previsti ed è pubblicizzata in modo efficace alle famiglie;
- la Segreteria garantisce un celere svolgimento della procedura di iscrizione alle classi;
- il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico degli uffici di Segreteria, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi (per quelli di iscrizione e frequenza) o di cinque giorni (per quelli con votazioni e/o giudizi);
- i certificati e il diploma conclusivo degli esami di Stato sono consegnati entro una settimana dalla pubblicazione dei risultati finali, previo pagamento della relativa tassa erariale;
- i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Dirigente Scolastico e dai docenti incaricati, entro dieci giorni dal termine delle operazioni di scrutinio;
- la Scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che prevedano l'indicazione del nome e della qualifica di chi risponde, nonché della persona o dell'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

Per ogni informazione, all'interno dell'Istituto sono predisposti spazi ben visibili per:

- tabella dell'orario dei dipendenti (orario dei docenti, orario funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario);
- Albi d'Istituto;
- bacheca sindacale;
- bacheca degli studenti;
- bacheca per comunicazioni ai genitori.

Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizi.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Visti:

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 del 24 giugno 1998 come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007);
- le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche);
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);

considerato che:

- la Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
- la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera e discriminazione ideologica, sociale e culturale;
- compito della Scuola non è solo far acquisire competenze ma anche concorrere alla crescita umana e civile degli studenti;
- la Scuola deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere sia educativo che correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il disvalore sociale di atti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

adotta il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I Principi generali

Articolo 1. Principi

1. I doveri degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento.

La violazione di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle norme procedurali contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2. Funzione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti.
3. Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla riparazione del danno.

Articolo 3. Denuncia all'autorità giudiziaria penale

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

Articolo 4. Classificazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari si distinguono in:
 - a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
 - b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - d. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - e. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Articolo 5. Elencazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono:
 - a. pulizia dei locali e/o delle aree esterne della Scuola;
 - b. attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica;
 - c. riordino di biblioteche o archivi della Scuola;
 - d. partecipazione a corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
 - e. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola;
 - f. risarcimento del danno.

Articolo 6. Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui all'articolo precedente si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come misure accessorie rispetto alle sanzioni di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Articolo 7. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

Condizione necessaria per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

In caso di irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, lett. b), allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

Condizioni necessarie per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, lett. d) è la ricorrenza di una situazione di recidiva e la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno.

Condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, lett. e) è l'estrema gravità e pericolosità sociale del comportamento sanzionato.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.

I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.

Articolo 8. Condizione della reiterazione delle infrazioni

1. In taluni casi specificamente individuati nel presente Regolamento, è condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare l'annotazione sul registro di classe del reiterarsi di comportamenti sanzionabili. Pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione finale sarà possibile solo dopo il raggiungimento del numero di annotazioni scritte così come previsto negli articoli seguenti.

Articolo 9. Tutela del diritto alla riservatezza

1. Le sanzioni disciplinari costituiscono un'informazione di natura non sensibile sulla carriera dello studente e, pertanto, vanno inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all'atto del trasferimento in altra Scuola o nel passaggio da un grado all'altro, fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati.

I doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni

Articolo 10. Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio

1. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali nell'ingresso in aula sia all'inizio delle lezioni che al termine dell'intervallo. L'ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi motivi e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. ritardo nel rientro in aula al termine dell'intervallo;
 - b. inopportune interruzioni delle lezioni;

- c. mancata esecuzione delle prove di verifica;
 - d. partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni;
 - e. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti violativi del presente dovere nell'arco di un quadrimestre ad eccezione dell'infrazione di cui alla lett. d) (partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni).

Articolo 11. Obbligo di rispetto del capo d'istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
- a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti dei compagni;
 - b. lancio di oggetti;
 - c. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
- Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
- a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola;
 - b. danneggiamento di beni di proprietà altrui;
 - c. sottrazione di beni di proprietà altrui;
 - d. atti di violenza che mettano in pericolo l'incolumità altrui;
 - e. atti di violenza che ledono l'incolumità altrui;
 - f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 12. Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica

1. La vita della comunità scolastica, come sancito nell'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, devono assumere un comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
- a. falsificazione di firme e documenti;
 - b. atti di bullismo;
 - c. adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;
 - d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 13. Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola.

1. Gli studenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti (esempi: accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle altre strutture della Scuola al di fuori dell'orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato);
 - b. violazione delle norme relative allo svolgimento delle assemblee studentesche;
 - c. violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi (esempi: accesso ai servizi igienici della Scuola al di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole di fruizione);
 - d. violazione delle norme che regolano l'uso del parcheggio;
 - e. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n.3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola;
 - b. adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della Scuola (esempi: uso improprio degli estintori);
 - c. introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose;
 - d. introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti;
 - e. spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici;
 - f. mancata esecuzione di una sanzione disciplinare già irrogata;
 - g. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 14 Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola

1. Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecare danno ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli didattici;
 - b. utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi illeciti;
 - b. danneggiamento di beni di proprietà della Scuola;
 - c. danneggiamento delle strutture della Scuola;
 - d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

Articolo 15 Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura

1. Gli studenti hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell'aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici accoglienti anche attraverso la proposizione e/o la partecipazione ad iniziative di abbellimento e valorizzazione degli spazi.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili;
 - b. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

Articolo 16. Regole sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche

1. È vietato l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche **durante tutto il tempo scuola se non espressamente autorizzato dal docente.**
2. La violazione del suddetto divieto è punita:
 - a. con il ritiro temporaneo dell'apparecchiatura da parte del docente, con contestuale annotazione della circostanza sul registro di classe. L'apparecchiatura sarà restituita allo studente al termine della giornata scolastica;
 - b. in caso di recidiva, il docente consegnerà l'apparecchiatura al Dirigente Scolastico o suo delegato, che la restituirà al genitore dell'alunno e con contestuale annotazione della circostanza sul registro di classe.
3. È vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle verifiche scritte.
3. bis
 - a. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.
 - b. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.
4. È vietato l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare registrazioni e riprese audio – video che comportino acquisizione di dati personali.
5. È vietata la comunicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo (social network, mms, siti internet, posta elettronica ...) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche.
6. La violazione dei suddetti obblighi di cui ai commi 3bis, 4 e 5 è punita con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato.

Qualora l'infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come gravemente insufficiente.

TITOLO III

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni e di risoluzione dei conflitti in merito all'applicazione del regolamento

Capo I Principi generali

Articolo 17. Principi

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di impugnazione dei provvedimenti con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.

Articolo 18. Organi competenti

È di competenza del Consiglio di classe l'adozione:

- delle sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
 - delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
- È di competenza del Consiglio di istituto l'adozione delle sanzioni che comportano:
- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto sono decisi dall'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Articolo 19. Motivazione del provvedimento

1. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l'adozione di un provvedimento espresso anche se tale provvedimento non comporta l'adozione di alcuna sanzione.
2. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.

Capo II

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Articolo 20. Segnalazioni

1. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti illeciti dalla legge e dal presente regolamento deve darne comunicazione anche verbale al Dirigente Scolastico o ad uno dei docenti dello studente che ha commesso l'illecito.
2. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente metterne a conoscenza il Dirigente Scolastico per iscritto.
3. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine di verificare l'annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l'avvio del procedimento disciplinare.

Articolo 21. Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento disciplinare è comunicato con le modalità previste dall'articolo seguente, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché ai loro legali rappresentanti in caso di soggetti minorenni.
2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la Scuola deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

Articolo 22. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

1. Il Dirigente Scolastico da notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale da consegnarsi allo studente ed alla sua famiglia mediante i mezzi più idonei ad assicurare la ricezione diretta di tale comunicazione.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a. l'amministrazione competente;
 - b. l'oggetto del procedimento promosso;
 - c. la persona responsabile del procedimento se nominata;
 - d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e. l'ufficio e i relativi giorni e orari di apertura in cui si può prendere visione degli atti;
 - f. il termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale poter esporre le proprie ragioni.
3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 23. Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti ha luogo il procedimento disciplinare hanno diritto:
 - a. di prendere visione degli atti del procedimento;

- b. di presentare memorie scritte per esporre le proprie ragioni e documenti che la Scuola ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di cui alla lettera b) del comma precedente, lo studente, anche accompagnato dai genitori, può illustrare oralmente al Dirigente le proprie motivazioni difensive. In tal caso il Dirigente deve procedere contestualmente alla verbalizzazione di quanto esposto al fine di mettere a conoscenza l'organo competente delle dichiarazioni rilasciate. Le dichiarazioni verbalizzate devono essere sottoscritte dal dichiarante.
3. Qualora per l'elevato numero dei soggetti coinvolti nel procedimento diventi difficoltosa l'audizione individuale degli interessati, le motivazioni difensive dovranno essere espresse dagli organi rappresentativi degli studenti (rappresentanti di classe e di istituto).

Articolo 24. Comunicazione degli atti all'organo competente all'emissione del provvedimento

1. Decorsi i 7 giorni previsti per l'articolazione delle difese, raccolti tutti gli elementi necessari a decidere circa l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi inclusi documenti o atti difensivi presentati dallo studente, il Dirigente Scolastico convoca l'organo competente all'emissione del provvedimento di definizione del procedimento mettendo a disposizione di tale organo tutti gli atti dell'istruttoria.

Articolo 25. Termine

1. L'organo competente all'emissione del provvedimento, valutati gli atti a propria disposizione, provvede ad irrogare la sanzione ovvero ad archiviare gli atti se ritiene non sussistere alcuna responsabilità disciplinare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 22.

Articolo 26. Decisione

1. Nel corso della riunione dell'organo competente viene redatto apposito provvedimento debitamente motivato secondo i principi e le prescrizioni di legge e del presente regolamento da comunicarsi immediatamente ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico.
2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento deve contenere anche tutte le eventuali istruzioni pratiche per la loro esecuzione.

Capo III

Articolo 27. Composizione Organo di Garanzia

1. È istituito presso questo Istituto Scolastico l'Organo di Garanzia.
2. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, da uno studente eletto dai rappresentanti degli studenti e da un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. È in condizione di incompatibilità il docente, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, che è già stato membro dell'organo che ha irrogato la sanzione in primo grado ovvero che è stato personalmente coinvolto nei fatti a seguito dei quali è stata irrogata la sanzione.
4. Sono in condizione di incompatibilità lo studente, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, che è stato destinatario della sanzione ovvero il suo genitore.

Articolo 28. Competenza

1. L'Organo di Garanzia è competente a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni
2. L'Organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 29. Durata della carica

1. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica un anno.

Articolo 30. Funzionamento

1. In caso di presentazione di ricorsi o reclami, l'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti con l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.
2. Il Dirigente invia la comunicazione ai membri supplenti in caso di incompatibilità.
3. In prima convocazione l'Organo si reputa legittimamente costituito solo in caso di presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione l'organo si reputa legittimamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti.
4. Le deliberazioni sono assunte, previa verifica della legittima costituzione dell'Organo, a maggioranza

dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

5. In caso di astensione di qualcuno dei membri, tale voto non concorre alla determinazione della maggioranza necessaria per la assunzione delle decisioni.
6. In caso di parità di voti si ritiene confermato il provvedimento sanzionatorio impugnato.

Capo IV

Articolo 31. Il procedimento di impugnazione

Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (studenti sanzionati e loro genitori o rappresentanti legali) all'Organo di Garanzia dell'Istituto scolastico secondo le modalità e i termini di cui al presente capo.

Articolo 32. Termini

1. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione.
2. Il ricorso deve avere necessariamente la forma scritta e deve essere posto all'attenzione del Dirigente Scolastico mediante consegna a mani presso la segreteria dell'Istituto o spedizione a mezzo posta raccomandata.
3. Per i ricorsi inviati a mezzo posta ai fini del computo del termine di cui al primo comma si ritiene valida la data di spedizione del plico.

Articolo 33. Procedimento

1. Il Dirigente, ricevuto il ricorso, provvede immediatamente a mettere a disposizione dell'Organo di Garanzia l'intero fascicolo del procedimento con tutta la relativa documentazione fissando contestualmente la convocazione dello stesso.
2. La prima e la seconda convocazione dell'Organo devono avvenire nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Il provvedimento definitivo deve essere emesso dall'Organo nel termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso o dalla sua ricezione se presentato a mezzo posta e deve essere comunicato ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico entro i cinque giorni successivi.

Capo V Provvedimenti cautelari

Articolo 34. Condizioni

1. Il Dirigente Scolastico può emettere, nell'immediatezza dei fatti, provvedimenti cautelari diretti all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica o comunque quei provvedimenti ritenuti più opportuni, in attesa della definizione del procedimento amministrativo solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a. commissione di infrazioni per le quali è prevista la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni;
 - b. flagranza del fatto o sussistenza a carico dello studente di inconfutabili elementi di responsabilità;
 - c. pericolo per l'intera comunità scolastica o per alcuno dei suoi componenti o per il patrimonio scolastico di subire ulteriori danni o violazione di diritti di qualsiasi natura.
2. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato al soggetto destinatario e deve contenere anche gli elementi previsti nella comunicazione di avvio del procedimento.
3. Nel dare esecuzione alle sanzioni irrogate in virtù del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare si devono prendere in considerazione e computare le misure cautelari disposte e già eseguite.

TITOLO IV

Procedure di elaborazione condivisa e di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità

Articolo 35. Principi

1. Contestualmente all'iscrizione, gli studenti e i loro genitori o rappresentanti legali sottoscrivono con la Scuola il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il presente titolo disciplina le modalità di approvazione, revisione e sottoscrizione del patto.
3. Il patto deve richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose attraverso comportamenti violenti o disdicevoli che mettono in pericolo l'incolumità altrui o che ledono la dignità ed il rispetto della persona

umana.

4. Il patto non può contenere clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza.
5. Organo competente ad elaborare, modificare ed approvare il patto è esclusivamente il Consiglio d'Istituto.

Articolo 36. Validità

Nei confronti di studenti e genitori è valido esclusivamente il patto da loro sottoscritto al momento dell'iscrizione.

In caso di modifica o sostituzione del patto durante gli anni del corso di studi, il patto vincolante per gli studenti ed i genitori è esclusivamente quello direttamente sottoscritto.

Per rendere vincolanti le modifiche al patto per gli studenti già iscritti ed i loro genitori, è necessaria la sottoscrizione del testo modificato.

Articolo 37. Procedura di approvazione

1. In prima istanza, il patto educativo di corresponsabilità deve essere discusso ed approvato contestualmente alla discussione ed alla approvazione del presente regolamento.
2. È compito ed onere del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze e caratteristiche dell'istituzione scolastica, redigere la bozza di patto da sottoporre alla discussione, modifica, integrazione ed approvazione del Consiglio di Istituto.
3. La deliberazione di approvazione del patto deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo.
4. Nel corso almeno di una riunione di ogni anno scolastico, il Consiglio di Istituto deve verificare l'adeguatezza e la validità del patto in fase di attuazione e deve deliberare sulla necessità di apportare modifiche o integrazione al patto da sottoscrivere all'inizio dell'anno scolastico successivo.
5. La modifica del patto viene effettuata secondo la procedura prevista nei comma 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 38. Sottoscrizione del patto

1. Il patto deve essere sottoscritto dagli studenti e dai loro genitori o rappresentanti legali all'atto di iscrizione a Scuola.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
3. Nel corso dell'anno scolastico possono essere realizzate iniziative volte a provocare la riflessione degli studenti sui contenuti del regolamento disciplinare e del patto educativo di corresponsabilità anche con l'intento di far emergere proposte di modifica o di integrazione da sottoporre al vaglio del Consiglio di Istituto.

Articolo 39. Disposizione finale

Sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti disciplinari emanati dall'Istituto Scolastico

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Premessa

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa: nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole:

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituendo il D.I. n.44 in vigore dal 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Articolo 1

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.

2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Articolo 3

Elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento.
3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 per l'elezione del Presidente.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 4

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio;
 - b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;

Articolo 5

Attribuzioni del Segretario

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Articolo 6

La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo.
3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.g.
4. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7

Estinzione e scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale:
 - a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
 - b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 8

Elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;

- nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
 3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9

Proroga della legislatura

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10

I Consiglieri

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 8.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 11

Presenza di estranei ed esperti

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi (per gli aventi titolo si rimanda all'art.15 comma 2), costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.
3. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.

Articolo 12

Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.

Articolo 13

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

4. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.
5. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.
6. L'atto di convocazione:
 - a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio
 - b) deve avere la forma scritta;
 - c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere;
 - d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
 - e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - f) deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
 - g) deve essere inviato a tutti i Consiglieri
 - h) nel caso di particolare urgenza può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

Articolo 14

Ordine del Giorno

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 4 ore. Gli eventuali punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore.
2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Articolo 16

Validità delle votazioni

1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 13.
2. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
3. La votazione può avvenire:
 - a. per alzata di mano;
 - b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - c. per scheda segreta.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 17

Validità delle deliberazioni

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Articolo 18

Il verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.
5. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.
6. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell'approvazione dello stesso.

Articolo 19

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicati all'albo della scuola copia conforme del verbale delle sedute.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.

Articolo 20

Commissione di lavoro

Il Consiglio può costituire nel proprio seno, per temi di particolare importanza, delle commissioni di lavoro, costituite da almeno tre dei membri del Consiglio. Le commissioni non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le commissioni possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della commissione al consiglio sono accompagnate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Articolo 21

Approvazione del Regolamento- Modifiche - Pubblicazione

Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato.

Il Consiglio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del Regolamento. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il presente Regolamento è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito della scuola. Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto

Regolamento esami integrativi e di idoneità

VISTO il D.Lgs. 297/94 “*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*;

VISTO il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59*”;

VISTA la Legge 107/15 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTO il D.Lgs. 62/2017 “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/18)

VISTO il D.M. n° 5 del 08/02/2021 “*Esami integrativi e di Idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*”;

Si ritiene necessario prendere in esame la casistica delle varie situazioni che possono prospettarsi con l’intento di fornire alle famiglie le corrette indicazioni delle opportunità nel rispetto della normativa e scelte educative espresse dalle famiglie degli alunni.

Si sottolinea che la fattibilità di ogni scelta sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell’effettiva capienza edilizia e logistica dell’Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dalle relative norme e dalle disposizioni previste a cura degli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.

Si precisa che:

l’esame integrativo deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).

l’esame di idoneità deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PER LE CLASSI PRIME

Prima dell’inizio delle lezioni (e dopo il termine previsto per le iscrizioni)

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un’istituzione scolastica e prima dell’inizio delle lezioni (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l’iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta di nulla osta deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di iscrizione. Quest’ultima farà richiesta di disponibilità ad accogliere la domanda alla nuova scuola di destinazione.

Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione in relazione all’effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.

Durante l’anno scolastico per allievi iscritti e frequentanti altri corsi e/o Istituti (primo anno)

Gli alunni, iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico e **comunque entro e non oltre il 31 gennaio** di ciascun anno scolastico, possono chiedere il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola. La famiglia inoltrerà la domanda di nulla osta, motivando la necessità del riorientamento scolastico e l’istituto di nuova frequenza. La scuola chiederà la disponibilità ad accogliere lo studente a quella di destinazione e, ad esito positivo, rilascerà il nulla osta.

Ai sensi dell’art.4 c. 10 lettera a) e c. 12 dell’O.M. 5 dell’8.02.2021, lo studente NON DEVE SOSTENERE ESAMI INTEGRATIVI ma l’iscrizione avviene previo colloquio presso l’istituzione ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di

provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO CON RIFERIMENTO ALLE CLASSI SECONDE

Lo studente che, a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e richiama di essere iscritto alla seconda classe di altro indirizzo di studi, **NON DEVE SOSTENERE ESAMI INTEGRATIVI** ma l'iscrizione avviene previo colloquio presso l'istituzione ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico. (cfr. art. 4 c. 10 lettera b) e c. 12 dell'O.M. 5 dell'8.02.2021). L'iscrizione è soggetta al rilascio del nulla osta della scuola di provenienze seguendo la medesima procedura indicata nella fattispecie precedente.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del II ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, c. 2 del D.P.R. 394/99 (Iscrizione scolastica per allievi stranieri).

In base alle previsioni di legge, non possono essere accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole con indirizzo di studi diverso a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico.

Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono infatti, per precise disposizioni normative, subordinate allo svolgimento di esami integrativi in caso di cambio di indirizzo di studio o di esami di idoneità in caso di mancanza di titolo di studio immediatamente inferiore.

Eccezioni a tale regola di applicazione quando il passaggio di studenti alla scuola è richiesto per istituti, classi, indirizzi coerenti per anno ed indirizzo con l'offerta formativa della scuola di destinazione.

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO CON RIFERIMENTO ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

Possono sostenere gli esami integrativi:

- a) gli studenti ammessi alla classe successiva **SUPERIORE ALLA SECONDA** in sede di scrutinio finale al fine di ottenere il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva **SUPERIORE ALLA SECONDA** in sede di scrutinio finale al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado corrispondente a quella frequentata con esito in negativo.

La domanda va inoltrata alla scuola presso la quale si vuole effettuare il passaggio (Nostro Istituto) **entro il 30 luglio.**

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di II grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in **un'unica sessione speciale che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni.**

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione non ha Infatti accolto le richieste riguardanti la possibilità di prevedere una sessione suppletiva in quanto, di norma, gli esami di idoneità e integrativi si svolgono a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico e comunque il calendario definitivo delle istituzioni scolastiche di fatto tiene conto delle necessità dei candidati.

Il dirigente scolastico sentito il collegio dei docenti definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire la loro adeguata conoscenza del calendario stesso.

La commissione nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato è formata da docenti della classe cui il candidato aspira il numero comunque non inferiore a tre che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del

percorso di provenienza. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica; nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso indirizzo articolazione o opzione già frequentato il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguarderanno esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di 6 decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

N.B. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito.

Gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggiore favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

ESAMI DI IDONEITÀ'

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- a) I candidati esterni al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione PARENTALE fino all'adempimento dell'obbligo scolastico.
- b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione lo scrutinio finale al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguiti all'estero o presso una scuola del primo ciclo e straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo del conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, in seduta precedente all'anno scolastico per cui si chiede l'esame e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. I candidati sostengono le prove di esame su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso indirizzo di studi sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline parte discipline non coincidenti con quelle del corso seguito con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta di norma dal consiglio della classe che il candidato frequenterà.

E' necessario inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso.

Passaggi per esami integrativi e d'idoneità: Norme per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

L'attività PCTO è parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro. Si ricorda che, come

indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività PCTO possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti di documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole di provenienza all'istituto presso il quale si sosterranno gli esami con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

VISTI

Il D. M n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.

I D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”.

Il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

La nota 31 luglio 2008 avente per oggetto “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249” concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti.

Tra Studenti, Scuola e Genitori si conviene e si stipula il seguente Patto di corresponsabilità

LA SCUOLA

Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione per il diritto allo studio nei limiti delle risorse a sua disposizione.

SI IMPEGNA A:

1. garantire agli studenti un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
2. esplicitare le norme che regolano la vita della Comunità scolastica;
3. garantire il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale gli appartengono;
4. creare un clima favorevole alla crescita culturale e umana della persona;
5. favorire l’integrazione attraverso la diffusione di valori quali l’accettazione, il rispetto reciproco e la solidarietà;
6. incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno e dialogare con gli alunni in modo pacato e costruttivo teso al convincimento e al superamento di difficoltà personali e di apprendimento;
7. rafforzare le motivazioni all’apprendere al fine di agevolare il potenziamento delle abilità e l’acquisizione dei contenuti;
8. prevenire e/o reprimere tutti gli atti di bullismo, soprattutto se diretti verso alunni diversamente abili o indifesi;
9. prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica;
10. esplicitare gli obiettivi didattici ed educativi del curriculum;
11. esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
12. assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione che conduca l’alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
13. assicurare un numero adeguato di verifiche scritte e/o orali, tempestivamente classificate far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con autonomia e sicurezza, i nuovi apprendimenti;
14. comunicare costantemente ai genitori o al familiare designato, in merito all’andamento didattico – disciplinare dello studente;
15. ampliare l’offerta formativa attraverso attività extracurricolari, quali Progetti (Pon, Por, Pof), visite guidate, viaggi d’istruzione

GLI STUDENTI

In quanto protagonisti, assieme alla Scuola, della loro crescita culturale ed umana

SI IMPEGNANO A:

1. arrivare a scuola puntuali, portando tutto l'occorrente per le lezioni;
2. frequentare con assiduità le lezioni;
3. giustificare puntualmente le assenze al rientro a scuola, nel rispetto del regolamento d'Istituto;
4. mantenere, in aula, un comportamento corretto e partecipativo;
5. collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all'apprendimento;
6. applicarsi nello studio in modo costante, puntuale, serio e metodico;
7. mantenere nei locali dell'Istituto un comportamento improntato sul rispetto delle persone, dei beni comuni e del Regolamento d'Istituto;
8. relazionarsi con il Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori, i Docenti, il personale A.T.A., i compagni con lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
9. essere consapevoli che la Scuola non risponde né dello smarrimento di denaro e oggetti personali di valore né del loro danneggiamento;
10. rispettare le norme di sicurezza, osservando le disposizioni ricevute ed evitando di assumere iniziative arbitrarie che possano arrecare danni a sé e agli altri;
11. rispettare le norme circa il divieto di fumo nei locali pubblici, non fumando nei locali della scuola;
12. rispettare le elementari norme igieniche nell'uso dei bagni;
13. risarcire tempestivamente i danni eventualmente arrecati ai locali della scuola, al materiale didattico e alle attrezzature;
14. tenere spenti, durante le lezioni, telefoni cellulari e qualsiasi altro strumento elettronico che possa turbare l'attenzione;
15. far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti tutela), le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti;
16. durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio, rispettare le direttive dei docenti;
17. risarcire - durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio – danni eventualmente arrecati a terzi per iniziative personali e arbitrarie;
18. versare puntualmente e alle scadenze indicate le quote di partecipazione a viaggi d'istruzione, soggiorni di studio e visite guidate, nella consapevolezza che, in caso di rinuncia, le quote nel frattempo versate non verranno rimborsate;
19. conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto.

I GENITORI

Seramente impegnati a sostenere con la Scuola nel processo di crescita culturale umana dei propri figli

SI IMPEGNANO A:

1. Assicurare la propria partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
2. segnalare alla scuola eventuali problemi di salute o di crisi personali dovuti a problematiche familiari e a fornire alla scuola informazioni utili per migliorare la conoscenza degli studenti al fine di favorire l'assunzione di tempestivi provvedimenti;
3. controllare quotidianamente le assenze dei propri figli e fare in modo che al rientro a scuola queste siano

puntualmente giustificate;

4. giustificare sul libretto gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, tenendo presente che gli studenti minorenni, in caso di richiesta di uscita anticipata, non lasceranno l'istituto se non accompagnati dai genitori;
5. controllare che i propri figli, a casa, eseguano puntualmente i compiti loro assegnati;
6. prendere visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti;
7. risarcire i danni arrecati ai locali della scuola e alle attrezzature per atti di vandalismo procurati dal proprio figlio, che potrà anche essere coinvolto in apposito percorso educativo di attività utili alla scuola;
8. sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità circa lo smarrimento e/o deterioramento di denaro o oggetti personali di valore;
9. sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti dovuti a non osservanza delle disposizioni ricevute o a iniziative arbitrarie degli studenti;
10. essere puntuali nel rispetto delle scadenze richieste dagli uffici di segreteria della scuola (versamenti, consegna documenti, presentazione domande ...etc);
11. versare puntualmente e alle scadenze indicate le quote di partecipazione a viaggi d'istruzione, soggiorni di studio e visite guidate, nella consapevolezza che, in caso di rinuncia, le quote nel frattempo versate non verranno rimborsate;
12. favorire il successo scolastico, rinforzando le scelte della scuola attraverso la condivisione delle strategie, la sollecitazione all'impegno, ribadendo il rispetto delle regole della comunità scolastica;
13. accettare che i comportamenti non conformi al Regolamento d'istituto verranno sanzionati con diffide scritte e/o sospensioni dalle lezioni;
14. autorizzare preventivamente uscite anticipate (anche per i minorenni) ed entrate posticipate, durante l'anno scolastico, per impossibilità della scuola ad erogare il normale servizio per cause di forza maggiore imprevedibili e/o connesso all'esercizio di diritti sindacali del Personale e, comunque, per motivi non dipendenti dall'Amministrazione scolastica;
15. accettare che i comportamenti non conformi al Regolamento d'istituto verranno sanzionati con diffide scritte e/o sospensioni dalle lezioni;

P.S. Il superiore Patto Educativo – approvato dal Consiglio d'Istituto – è valido per tutto il periodo di frequenza dello studente

APPROVAZIONI

Consiglio d'Istituto, delibera n. 10 del 12 marzo 2024